

**DELIBERA N. 74/2021
XXX / SKY XXX (GU14/388013/2021)**

Il Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del Corecom Emilia-Romagna del 17/06/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS del 12 luglio 2018 recante “Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 670/20/CONS;

VISTA la l.r. 30 gennaio 2001, n. 1, recante Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.);

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative e delle regioni e delle Province autonome, prorogato con delibera n. 683/20/CONS recante “Proroga dell’accordo quadro tra l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la conferenza delle regioni e province



autonome e la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni”;

VISTA l'istanza di XXX del 02/02/2021 acquisita con protocollo n. 0055724 del 02/02/2021;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 17/06/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta il seguente problema nei confronti di Sky XXX (di seguito Sky), dichiarando, nell'istanza introduttiva del procedimento (depositata in data 02/02/2021; l'udienza di conciliazione si è svolta in data 02/01/2021), quanto segue.

Veniva contattato da un operatore nel mese di marzo 2018 per attivare il servizio Sky in prova per una settimana. Dopo il periodo di prova, veniva ricontattato dall'operatore per sapere se il servizio era soddisfacente; ne rifiutava l'attivazione in quanto non interessato. Durante la telefonata l'operatore prendeva nota e niente più. Il decoder che il tecnico aveva installato, veniva disattivato e riposto nella sua scatola, tutt'ora in suo possesso.

Solo ad aprile 2020 si accorgeva che dal conto corrente era stata prelevata tutti i mesi la somma di euro 21,60, a partire da marzo 2018 fino a giugno 2020, per un totale di euro 583,20 circa.

Inviava segnalazione a Sky in data 23/06/2020 contestando le fatture pagate per un servizio mai usufruito e chiedendo la cessazione immediata di tale pagamento. Precisa che dal mese di luglio 2020 non ha più pagato la quota mensile per un servizio mai utilizzato e fin da subito rifiutato.

Ciò premesso, l'istante chiede il rimborso delle somme pagate da marzo 2018 a giugno 2020, per un totale di euro 583,20 circa, a fronte di un servizio mai utilizzato.

2. La posizione dell'operatore

Non risulta agli atti prodotta alcuna memoria difensiva da parte di Sky, né allegata alcuna documentazione.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte non può essere accolta, in quanto l'utente non risulta avere minimamente assolto all'onere probatorio previsto a suo carico ex articolo 2697 c.c., che, assurgendo alla



dignità di principio generale dell'ordinamento giuridico, rappresenta il naturale discrimen che orienta il giudice.

L'utente, nella fattispecie in esame, chiede il rimborso di somme (euro 21,60) asseritamente e indebitamente prelevate mensilmente da Sky dal suo conto corrente, per un totale di circa euro 583,20, senza, tuttavia, allegare agli atti alcuna prova a supporto di quanto lamentato.

Egli, infatti, per ottenere il rimborso di spese (a suo dire) indebitamente sostenute, avrebbe dovuto quantomeno fornire prova di effettivo pagamento (producendo, ad esempio, copia di estratto conto bancario attestante i suddetti prelievi da parte dell'operatore), nonché di avvenuta contestazione delle fatture (il reclamo allegato agli atti, recante la data del 23/06/2020, e, dunque, comunque assai tardivo rispetto ai fatti qui contestati, non indica alcun destinatario dello stesso ed, inoltre, risulta accompagnata da "messaggio di conferma" da cui non è assolutamente dato evincere alcuna data di avvenuto inoltro).

Tali riscontri probatori risultano invece del tutto assenti a fascicolo, pertanto si ribadisce la non accoglibilità della richiesta.

Per questi motivi, il Corecom all'unanimità

DELIBERA

1. Rigetta l'istanza di XXX nei confronti di Sky XXX per le motivazioni di cui in premessa.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Bologna, 17/06/2021

Firmato digitalmente
IL PRESIDENTE
Stefano Cuppi

